

Socio lavoratore di S.r.l. e contributi INPS: utili non distribuiti esclusi dalla base contributiva

Con la sentenza n. 25377/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che i soci lavoratori di S.r.l. iscritti alla Gestione Commercianti o Artigiani devono versare i contributi INPS solo sui redditi d'impresa loro attribuiti e dichiarati ai fini IRPEF.

Principio chiave: gli utili accantonati a riserva e non distribuiti non concorrono alla base imponibile contributiva, salvo il caso in cui la società abbia optato per il regime di trasparenza fiscale. Perché?

La Corte ha chiarito che:

- nelle S.r.l. gli utili non distribuiti appartengono alla società e non al socio;
- i contributi sono dovuti sui redditi dichiarati dal socio ai fini IRPEF;
- l'estensione della contribuzione a utili non percepiti non trova fondamento nella legge.

Conseguenze pratiche Per i soci lavoratori di S.r.l. con utili accantonati:

- resta obbligatorio il versamento dei contributi sul minimale previsto dalla legge;
- non sarebbero dovuti contributi aggiuntivi sugli utili non distribuiti;
- l'INPS, tuttavia, non ha ancora adeguato la propria prassi amministrativa e continua a richiedere l'inclusione di tali utili nel quadro RR.

Scelte operative per il contribuente

In sede di dichiarazione dei redditi è possibile:

1. **Seguire le istruzioni INPS**, versando i contributi anche sugli utili accantonati, evitando contestazioni immediate.
2. **Seguire l'orientamento della Cassazione**, escludendo gli utili non distribuiti dalla base contributiva, con il rischio di ricevere successivi avvisi di addebito da impugnare.

Documentazione da conservare

È opportuno mantenere:

- bilanci d'esercizio;
- delibere di accantonamento degli utili a riserva;
- documentazione che dimostri l'assenza dell'opzione per la trasparenza fiscale.

In sintesi La Cassazione ha confermato che, per i soci lavoratori di S.r.l., **i contributi INPS sono dovuti solo sui redditi effettivamente imputati e dichiarati ai fini IRPEF**. Gli utili non distribuiti e semplicemente accantonati a riserva restano esclusi dalla base imponibile contributiva, anche se l'INPS non ha ancora recepito tale orientamento nelle proprie istruzioni operative.